

RESPINTO IL RICORSO DELL' AIFI – VITTORIA DEL MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

Commento a Tar Milano n. 676/2001 – Avv. Aldo Lucarelli – Diritto Amministrativo -

Facendo seguito alle numerose segnalazioni e richieste pervenute dagli associati è opportuno precisare quanto segue:

La Sentenza del Tar Milano n. 676/2011 conclude un procedimento di 1° grado n. 178/2011 tra AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) contro la Regione Lombardia, con l'intervento *ad opponendum* di altre associazioni, i cui ricorsi sono stati ritenuti irricevibili.

Per prima cosa è opportuno precisare che oggetto del ricorso è solo il decreto 6 ottobre 2009 n. 10043 con il quale la Regione Lombardia ha provveduto ad attivare il “*percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici*”;

Detto decreto, in sintesi, è necessario per l'attivazione del *percorso formativo*, ovvero ad avviso di chi scrive, detta le modalità ed i requisiti per l'apertura di nuove Scuole per Massaggiatori e Capobagnino degli Stabilimenti Idroterapici in Lombardia, non aggiunge quindi nulla alla figura del MCB, già riconosciuta, ed individuata a livello nazionale dal r.d. 31 maggio 1928 n. 1334 (recante il regolamento per l'esecuzione) e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Premesso pertanto che *la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale*, ai sensi del riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione e delle numerose pronunce della Consulta in tal senso, ritiene il TAR Lombardia che il decreto della Lombardia *non “crei” alcuna figura professionale, limitandosi ad istituire corsi di formazione abilitanti all'esercizio di una arte ausiliaria (quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) già compiutamente individuata dalla legge statale quale arte sanitaria delle professioni sanitarie.*

Sulla base di detto quadro, il Tar Lombardia espone quanto segue:

*“In definitiva, i provvedimenti del Ministero (SANITA), pur non introducendo un'organica disciplina della materia, specificano il disposto della norma primaria, assicurando che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possa svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista. Non è, dunque, condivisibile l'assunto secondo cui il percorso di formazione organizzato dalla Regione avrebbe l'effetto di abilitare una figura sanitaria ad operare presso qualsiasi tipologia di struttura riabilitativa sulla scorta di una formale ma vuota qualificazione di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; al contrario, il campo operativo di siffatta figura resta limitata allo svolgimento di compiti meramente esecutivi. **La determinazione impugnata non ha individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrappongano, anche solo***

parzialmente, ai compiti sanitari veri e propri riservati agli appartenenti alle categorie rappresentate dalle associazioni ricorrenti.

Ed è pertanto nel paragrafo 4.5 che ritroviamo la problematica del rapporto tra il Fisioterapista ed il Massaggiatore denunciata dall'AIFI, il **TAR Lombardia** infatti **nel respingere il ricorso dell'AIFI** arriva all'assunto che *“La determinazione (della Regione Lombardia) impugnata (dall'AIFI) non ha individuato una nuova figura professionale (Il MCB) le cui competenze si sovrappongono, anche solo parzialmente, ai compiti sanitari veri e propri riservati agli appartenenti alle categorie(Fisioterapisti) rappresentate dalle associazioni ricorrenti”.*

Nulla di nuovo pertanto nel sistema, ma solo una ulteriore conferma dell'esistenza dell'Arte del Massaggiatore e Capobagnino degli Stabilimenti Idroterapici e la precisazione che *“il campo operativo di siffatta figura resta limitata allo svolgimento di compiti meramente esecutivi”* che in quanto tali, **non sono in conflitto né sovrapponibili con quelli della Professione di Fisioterapista**, ed è pertanto in relazione a questa, che il Massaggiatore *“possa svolgere la propria attività esclusivamente in rapporto di dipendenza e sotto la supervisione e responsabilità del fisioterapista”*, quale esercente una Professione Sanitaria a cui l'Arte di Massaggiatore è subordinata o Ausiliaria.

Il Tar Lombardia, quindi, respingendo il ricorso dell'AIFI, ha solo chiarito i rapporti – non sovrapponibili - tra la Professione Sanitaria di Fisioterapista e l'Arte Ausiliaria di Massaggiatore e Capobagnino degli Stabilimenti Idroterapici, nulla innovando rispetto al passato.

Riproduzione Riservata